

ALLEGATO A

(alla Delibera del Consiglio Comunale P.G. n.70540 del 10.07.2017)

REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

- 1.1.** Nell'ambito del diritto allo studio, l'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara assicura il trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di I° grado, che abitano nel Comune di Ferrara in zone non servite da altri mezzi di servizio pubblico.
- 1.2.** Il servizio è improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità, sulla base della normativa vigente e compatibilmente con i vincoli economico-finanziari dell'Amministrazione Comunale.
- 1.3.** Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta.
- 1.4.** Non potranno, in nessun caso, essere attivati percorsi di andata e ritorno per un numero di bambini inferiore a otto (8), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare situazioni del tutto eccezionali ed in via straordinaria.
- 1.5.** Il servizio potrà essere esteso agli alunni non residenti che frequentino le scuole con sede nel territorio del Comune di Ferrara, se vi sarà compatibilità con i percorsi già programmati e se non comporterà eccessivo aggravio economico al Comune di Ferrara, e comunque solo qualora sussista un accordo convenzionale con il Comune di residenza dei suddetti alunni.
- 1.6.** Per ogni sede scolastica servita dagli scuolabus, vengono attivati una o più linee articolate con un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni itinerario, in relazione ai diversi orari di uscita delle scuole, scelto in base al numero maggiore di richiedenti il servizio.
- 1.7.** Richieste del servizio di trasporto di bambini a scuole non comprese nel territorio di pertinenza potranno essere accolte solo in casi eccezionali, per problemi di carattere sociale o qualora non comportino alcuna modifica organizzativa al servizio.

- 1.8. Non viene garantito, per il trasporto degli alunni, il servizio con accompagnatore. L'Amministrazione, se necessario, si riserva la facoltà di installare ed utilizzare sugli scuolabus personale e strumenti atti a garantire la sicurezza dei trasportati durante il tragitto ed al momento della salita e della discesa dal mezzo.
- 1.9. In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, il servizio di trasporto potrà essere sospeso, senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta. Analogamente, in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziale del personale docente e non, non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, secondo i casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive.

Art. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- 2.1. Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base al percorso e comunicati alle famiglie. I percorsi sono preventivamente validati dal Servizio Mobilità e Traffico e dal Comando di Polizia Municipale sul piano della sicurezza dei medesimi, per la tutela dei minori interessati. Tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessarie.
- 2.2. I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate (il più vicino possibile a casa ed in luoghi non pericolosi), fermo restando che:
 - a) non potranno essere percorse strade private;
 - b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
 - c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.
- 2.3. Le fermate dovranno distare tra loro non meno di m. 250 all'interno dei centri abitati e non meno di m. 500 al di fuori dei centri abitati, con possibilità di deroga solo per ragioni connesse alla sicurezza della viabilità.
- 2.4. E' facoltà dell'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e dei tempi di percorrenza.
- 2.5. Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, se possibile e previa richiesta scritta dei genitori presentata all'ufficio competente dell'Istituzione Scolastica. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso.

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

- 3.1.** La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno on line al Punto Unico di Accesso ai Servizi Educativi e Scolastici della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara, secondo tempi e modalità definiti dal Dirigente competente.
- 3.2.** Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora ne pervengano altre, saranno accolte solo se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.
- 3.3.** L'accesso al servizio di trasporto scolastico è subordinato all'impegno di pagare la retta nella misura determinata dall'Istituzione Scolastica ed all'accettazione di tutte le condizioni previste dagli appositi regolamenti.
- 3.4.** Potranno essere accolte le domande di sola andata o ritorno, a condizione che il percorso sia fruito da almeno tre utenti che effettuano sia l'andata che il ritorno. In tale caso il richiedente la sola andata o il solo ritorno sosterrà una retta comprendente il 50% del costo del servizio fruito, mentre la quota fissa andrà pagata per intero.
- 3.5.** Non vi è alcuna riduzione di retta in rapporto alle andate o ai ritorni effettuati in numero limitato.
- 3.6.** I percorsi e le fermate ufficiali di cui all'articolo 2.1 saranno comunicati agli interessati attraverso la loro pubblicazione sul sito Internet del Comune di Ferrara, presso la scuola e presso l'Istituzione. Si intendono comunicati ufficialmente ai sensi dell'art.5 a decorrere dal giorno della pubblicazione sul sito.
- 3.7.** Ai richiedenti il servizio che non hanno diritto viene inviata comunicazione di rigetto, prima dell'inizio del servizio.

Art. 4 ASSEGNAZIONE RETTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1.** Gli utenti che intendono avvalersi dell'accesso a prestazioni sociali agevolate dovranno provvedere alla formulazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), documento necessario per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). L'Ufficio Punto Unico procederà ad acquisire direttamente dalla banca dati dell'INPS l'Attestazione ISEE rivolta ai minori in corso di validità, qualora presente e senza rilievi di omissioni o difformità.

L'acquisizione dell'Attestazione ISEE in corso di validità avverrà periodicamente, fermo restando il 31 di Ottobre quale termine ultimo di accesso alla banca dati INPS per l'acquisizione di detta Attestazione.

A partire da tale data l'assenza di una Attestazione ISEE valida nella banca dati INPS, comporta l'applicazione della retta massima per tutto l'anno scolastico.

- 4.2. Ogni utente che richiede il servizio di trasporto scolastico dovrà versare, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale è stato chiesto il servizio, una tariffa annuale, variabile a seconda della collocazione nelle fasce ISEE e formata da una quota fissa per gli oneri comunali e da una quota relativa al costo del servizio fruito; tali importi vengono stabiliti dall'Ente con apposito atto deliberativo e non saranno variati nel corso dell'anno scolastico di riferimento.
- 4.3. Nel caso in cui l'attestazione ISEE sia comunicata al Punto Unico - per la prima volta oppure a seguito di aggiornamento della stessa - a partire dall'1 Novembre, la retta sarà ricalcolata, previa specifica richiesta scritta di uno dei genitori o di un avente la responsabilità genitoriale, soltanto se la medesima sia presentata prima della data di scadenza del pagamento.
- 4.4. Agli utenti con valore ISEE superiore al limite stabilito per la fascia più alta sarà assegnata la retta massima.
- 4.5. Per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico degli utenti che non possono avere un'attestazione ISEE (stranieri con lo stato di rifugiati politici, altre casistiche che hanno queste caratteristiche), questi saranno collocati d'ufficio nella fascia ISEE di valore 1.

Art. 5 ISCRIZIONI IN RITARDO E RINUNCE

- 5.1. Se la domanda di servizio tardiva viene accolta per la fruizione dal mese di ottobre al mese di maggio, dovrà essere corrisposta l'intera quota fissa annuale più una cifra pari a 1/9 della quota relativa al servizio fruito per ogni mese o periodo di mese (intendendosi per tale anche un solo giorno) di utilizzo del servizio.
- 5.2. Se la domanda di servizio tardiva viene accolta dal mese di settembre al mese di dicembre, la retta di riferimento dovrà essere versata entro il mese di dicembre. Se viene accolta dal mese di gennaio al mese di maggio, la retta di riferimento dovrà essere versata prima dell'inizio di fruizione del servizio medesimo; non potranno essere ammessi al servizio di trasporto gli utenti che non abbiano versato la retta di riferimento.
- 5.3. Chi, senza averlo mai utilizzato, rinuncia formalmente al servizio entro i 20 (venti) giorni dalla pubblicazione ufficiale dei percorsi di cui all'art.3.6, in quanto lo stesso non corrisponde alle proprie aspettative ed esigenze, non è tenuto al pagamento di alcuna quota.

- 5.4.** Coloro che rinunciano al servizio, trascorsi almeno 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione ufficiale del percorso senza averlo mai utilizzato, dovranno, comunque, effettuare il pagamento per intero della quota fissa entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale è stato chiesto il servizio, tranne nei casi di trasferimento di residenza. Se il trasferimento viene comunicato prima dell'inizio dell'anno scolastico, gli utenti verranno esonerati dal pagamento della quota fissa.
- 5.5.** L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto, al Punto Unico di Accesso ai Servizi Educativi e Scolastici, da parte di un genitore o di un avente la responsabilità genitoriale, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale è stato chiesto il servizio di trasporto. In tal caso dovrà essere corrisposta l'intera quota fissa ed una cifra pari a 1/9 della quota relativa al servizio fruito per ogni mese o periodo di mese (intendendosi per tale anche un solo giorno) di utilizzo del servizio.
- 5.6.** L'eventuale rinuncia oltre il 31 Dicembre comporta il pagamento per intero delle quote previste e non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 6 MOROSITÀ

- 6.1.** Se il versamento non è effettuato regolarmente entro la scadenza, l'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara sollecita i genitori o le persone aventi la responsabilità genitoriale a provvedere al pagamento delle somme dovute in base a quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Istituzione.
- 6.2.** In caso di mancato adempimento, si procederà, mediante riscossione coattiva, così come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità dell'Istituzione.
- 6.3.** Non si procede alla riscossione nei confronti di qualsiasi utente, qualora la somma dovuta sia inferiore a quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Istituzione.

Art. 7 RIMBORSI

- 7.1.** Al termine di ogni anno scolastico l'Amministrazione provvederà all'eventuale rimborso delle somme versate in eccedenza dai genitori o dagli aventi la responsabilità su formale richiesta della famiglia.
- 7.2.** Non si procederà ad alcun rimborso qualora la somma sia inferiore a quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Istituzione.

Art. 8 COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

- 8.1.** Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.
- 8.2.** E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento; solo ad automezzo fermo gli alunni sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.
- 8.3.** Gli alunni non devono, inoltre, danneggiare le vetture e provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.
- 8.4.** Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli aventi la responsabilità genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.
- 8.5.** L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.
- 8.6.** E' fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un avente la responsabilità genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso.
E' obbligatoria la presenza alla fermata per almeno 10 minuti prima e dopo l'orario previsto.
- 8.7.** Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o familiare di cui al punto 8.6., lo studente di età inferiore ai 14 anni dovrà rimanere in custodia all'autista, in attesa che il familiare provveda a riprenderne la custodia presso il capolinea (o l'autorimessa) comunicato.

Art. 9 COMPORAMENTO DEGLI AUTISTI

- 9.1.** Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

- 9.2.** Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.
- 9.3.** Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

Art. 10 RICHIAMI E CONTROLLI

- 10.1.** L'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente all'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 13.
- 10.2.** L'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli con i propri operatori muniti di tessera di riconoscimento, al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti, che la regolarità del trasporto (salita - discesa - permanenza), nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possano creare problemi di sicurezza.

Art. 11 RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

- 11.1.** I genitori degli alunni o chi per loro ha responsabilità genitoriale sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.
- 11.2.** La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

Art. 12 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO

- 12.1.** Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.2, il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto.
- 12.2.** Nel caso in cui alla fermata di un automezzo non siano presenti i genitori o altri soggetti da costoro incaricati, l'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, tutte le volte che non

abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

Art. 13 SANZIONI

13.1. Per i minori che adottano comportamenti scorretti l'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara applicherà i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi, sulla base di quanto normato all'art. 8. e all'art. 11.;
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno - od i genitori per le casistiche di cui ai commi 8.6., 8.7. - insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

13.2. Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro ha responsabilità genitoriale al soggetto che gestisce il trasporto.

13.3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 8.6. e 8.7. e all'art. 11 sarà sanzionata sulla base di quanto disposto dai punti 13.1.b. e 13.1.c. di questo medesimo articolo.

L'Istituzione attiverà, inoltre, il procedimento di recupero delle spese sostenute per la custodia degli utenti, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità dell'Istituzione.

Art. 14 DATI PERSONALI E SENSIBILI

14.1. L'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie e gli altri uffici interessati del Comune di Ferrara utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

14.2. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla Ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 15 RIFERIMENTI NORMATIVI

15.1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

15.2. Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.